

ATTI PARLAMENTARI

XII LEGISLATURA

Doc. III

N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ANTONIO MAZZONE *Presidente*; **ALFONSO PECORARO SCANIO**, **ELIO VITO** *Vicepresidenti*; **LUCA AZZANO CANTARUTTI**, **RICCARDO PERALE** e **ANTONIO SODA**, *Segretari*; *Componenti*: **GIUSEPPE ALBERTINI**, **FRANCESCO MARIA AMORUSO**, **MARIA ANNA CALABRETTA MANZARA**, **FLAVIO GIOVANNI CASSELLI**, **LUCIANO CIOCCHETTI**, **CARLO CONTI**, **ANTONIO DEL PRETE**, **BENITO FALVO**, **GIACOMO GARRA**, **TULLIO GRIMALDI**, **FRANCESCO LA SAPONARA**, **MARCELLO LAZZATI**, **PIETRO MILIO**, **ANGELO MUZIO**, **MAGDA NEGRI**, **PAOLO ROMANI**, **LUIGI ROSSI**, **GIANFRANCO ROTONDI**, **ALESSANDRO RUBINO**, **LUIGI SARACENI**, **FERDINANDO SCHETTINO**, **VINCENZO SIMONELLI**, **SONIA VIALE** e **ADRIANA VIGNERI**

sull'elezione contestata dal deputato Nicola Vendola detto Nichi per il Collegio uninominale n. 26 della XXI Circoscrizione Puglia

Relatore: **LUCIANO CIOCCHETTI**, *Relatore per la Circoscrizione*

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola detto Nichi proclamato nel Collegio uninominale n. 26 della XXI Circostrizione Puglia; la proclamazione del candidato Felice Trotta nel medesimo Collegio; nonché la proclamazione dello stesso Vendola per la quota proporzionale della XXI Circostrizione Puglia nella lista Rifondazione Comunista, quale primo candidato di lista, e di conseguenza l'annullamento dell'elezione del deputato Francesco Voccoli, in quanto terzo candidato nella medesima lista, avente diritto a due soli seggi.

I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nella seduta pubblica del 2 agosto 1995, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

1 — Le proclamazioni.

A conclusione delle operazioni elettorali conseguenti al voto del 27 e 28 marzo 1994, per il Collegio uninominale n. 26 (Bitonto) della XXI Circostrizione Puglia è stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale circoscrizionale il candidato Nicola detto Nichi Vendola, con voti 26.955. Al secondo posto per numero di voti è risultato il candidato Felice Trotta, con voti 26.764, e quindi con una differenza di 191 voti in meno rispetto al proclamato.

2. — Il ricorso del candidato Trotta.

All'esito delle votazioni è pervenuto alla Camera in data 11 aprile 1994 un ricorso (che faceva seguito ad un'istanza di verifica presentata al competente Ufficio centrale circoscrizionale) sottoscritto dal candidato Felice Trotta, nel quale si faceva presente come nel Collegio elettorale interessato fossero state annullate 4.614 schede, di cui 2.485 nel solo comune di Bitonto, sottolineando che la nullità di tali schede era stata determinata in larga parte dal fatto che gli elettori avevano posto due segni nello stesso rettangolo di cui uno sul simbolo e uno sul nominativo del candidato. Nello stesso ricorso si faceva presente che detto comportamento dell'elettore non implica la nullità del voto ma anzi rappresenta un rafforzamento della volontà di votare un certo candidato per una particolare lista. Con lo stesso ricorso si affermava che la nullità delle schede in relazione all'apposizione di più di un segno è contraria ai principi di legge e

ad una specifica circolare ministeriale inviata in costanza dei procedimenti elettorali, nonché che la richiamata circolare non è stata trasmessa ai presidenti di seggio del comune di Bitonto.

In conclusione si chiedeva la verifica delle schede dichiarate nulle, con attribuzione a chi di spettanza, e con adozione di ogni conseguenziale provvedimento a tutela delle ragioni del ricorrente.

3 — *Il procedimento di verifica dei poteri.*

Di seguito alle operazioni preliminari di verifica dei poteri operate dagli Uffici e dalla Giunta delle elezioni, quest'ultima nella seduta del 13 luglio 1994, ha approvato la proposta del relatore per la XXI Circoscrizione di costituire un Comitato di verifica al fine di revisionare le schede nulle, bianche e contestate dei Collegi per i quali sono stati presentati ricorsi, tra cui il Collegio n. 26.

Nella seduta del 18 ottobre 1994, è stato dato conto dei risultati della verifica delle schede bianche, nulle e contestate per il Collegio in questione, e la Giunta ha approvato le conseguenti modifiche alle cifre elettorali, in base alle quali a quel momento il proclamato Nicola Vendola risultava avere 27.136 voti, mentre al ricorrente Felice Trotta erano riconosciuti 27.109 voti, con una residua differenza di voti a favore del proclamato di 27 unità.

Nella medesima seduta, dopo che il relatore aveva preso atto della persistenza di un vantaggio di 27 voti a favore del proclamato ed aveva proposto la convalida dello stesso, la Giunta ha deliberato, su specifica proposta e conforme avviso del relatore, dopo ampio dibattito, di procedere ad ulteriori atti istruttori e cioè alla verifica anche delle schede valide del Collegio.

Nella seduta del 15 febbraio 1995 la Giunta ha deliberato di approvare i risultati della revisione delle schede valide del Collegio uninominale in questione. In base a questi ultimi e a quelli della precedente verifica delle schede bianche, nulle e contestate, la situazione al termine di tutte le operazioni di verifica ha visto il proclamato Vendola avente voti validi 27.053 e il ricorrente Felice Trotta avente voti validi 27.098, con una differenza a favore del ricorrente di 45 voti.

Nella medesima seduta la Giunta ha deliberato di dichiarare contestata, a seguito della revisione di tutte le schede del Collegio, l'elezione del deputato Nicola Vendola detto Nichi.

4 — *Il procedimento di contestazione.*

In relazione alla contestazione del deputato Vendola, la Giunta ha preso atto che il medesimo risulta essere il primo candidato nella lista di Rifondazione Comunista per la quota proporzionale della XXI Circoscrizione, per la quale sono stati assegnati alla medesima lista due seggi al secondo e terzo candidato (poiché il primo — appunto l'onorevole Vendola — è risultato eletto in un Collegio uninominale).

Pertanto in caso di annullamento dell'elezione dell'onorevole Vendola, avendo questi titolo all'attribuzione di un seggio in ragione

proporzionale nella Circostrizione, verrebbero meno i presupposti della proclamazione del terzo candidato di lista.

Per tali ragioni la Giunta ha deliberato di avvisare il deputato Francesco Voccoli, terzo candidato nella medesima lista, quale controinteressato, ammettendolo a presentare memorie nel procedimento.

5 — *Le memorie di parte.*

Il ricorrente Trotta, il proclamato Vendola e il controinteressato Voccoli hanno fatto pervenire nei termini di regolamento proprie memorie.

La memoria di Felice Trotta ha svolto argomentazioni a sostegno della decisione di Giunta di contestare il proclamato Vendola, sottolineando come il risultato elettorale del Collegio in questione sia accertato senza margine di dubbio e come sia condivisibile la posizione della Giunta circa la validità delle schede con più segni apposti, fondata sulla tutela della effettiva volontà dell'elettore.

Le memorie dell'onorevole Vendola e dell'onorevole Voccoli sono risultate identiche salvo che, per quella di Voccoli, nella prima parte, in cui si è fatto presente come la mancata convalida dell'elezione del deputato Vendola imporrebbe l'integrale ricalcolo delle cifre elettorali circoscrizionali con effetti su quelle nazionali e possibile diversa distribuzione nelle varie Circostrizioni dei seggi assegnati alle varie liste: di qui — ad avviso del Voccoli — la richiesta di coinvolgere nel procedimento di contestazione dell'elezione del deputato Vendola anche i gruppi parlamentari che potrebbero essere interessati dai possibili mutamenti nella loro consistenza.

Tale richiesta non è apparsa condivisibile in quanto il procedimento di contestazione si svolge esclusivamente in contraddittorio tra le parti direttamente interessate, e può comportare il coinvolgimento (se pur non come parte ma come interessato) solo dei soggetti che già allo stato risultano — come per l'onorevole Voccoli — direttamente e personalmente coinvolti dai possibili effetti delle decisioni.

Le due memorie dei deputati Vendola e Voccoli hanno evidenziato le seguenti denunce.

1) Violazione dell'articolo 11, comma 4°, del regolamento interno della Giunta delle elezioni.

Si è affermato che, secondo la norma richiamata, poiché quando la Giunta deliberi in difformità dalla proposta del relatore questo deve essere sostituito con altro relatore, il medesimo avrebbe dovuto essere sostituito perché la Giunta non avrebbe accolto la sua proposta di convalida, deliberando invece di procedere alla revisione delle schede valide.

L'argomento non è risultato condivisibile poiché la Giunta non ha respinto la proposta di convalida, bensì ha deciso di procedere, su autonoma proposta, ad un'ulteriore attività istruttoria (e cioè quella di revisione delle schede valide) per la quale anzi lo stesso relatore si è dichiarato favorevole.

La norma richiamata del regolamento interno quindi non doveva essere applicata, e correttamente il Presidente della Giunta non ha sostituito il relatore.

2) Violazione dell'articolo 9, 2° comma, del regolamento interno della Giunta delle elezioni.

L'articolo 9 del regolamento interno stabilisce: « La Giunta può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni ed il controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegare ai verbali delle sezioni stesse. La Giunta può anche in casi particolari disporre la revisione delle schede valide ».

Secondo le memorie la terminologia usata (« controllo » e « revisione » nonché « sempre » e « in casi particolari ») farebbe ritenere che la revisione delle schede valide possa essere effettuata solo su richiesta di un interessato e non d'ufficio, e unicamente in presenza di particolari situazioni esplicitate in motivazione della deliberazione. Si è affermato anche che il potere di revisione ha carattere eccezionale, che può essere esercitato solo su base motivata e non in termini discrezionali.

L'eccezione non è apparsa condivisibile.

In primo luogo non vi è alcuna norma, e vi è prassi costante contraria, circa la necessità di una richiesta di parte per la revisione delle schede valide. Il tutto in un ambito in cui la Giunta delle elezioni è dotata dei più ampi poteri in merito al materiale elettorale, e quindi anche di poteri di iniziativa d'ufficio per la revisione dello stesso.

Non vi è parimenti alcuna norma, e sussiste prassi costantemente contraria, circa un presunto obbligo di motivazione delle deliberazioni, le quali, al pari di ogni deliberazione parlamentare, non sono motivate se non in termini sostanziali in relazione alle proposte e al dibattito svoltosi.

Non è apparso rilevante il riferimento terminologico alle parole « revisione » e « controllo », fosse solo perché la stessa parola « revisione » è utilizzata nel regolamento interno in riferimento ai risultati elettorali (e cioè all'oggetto più ampio possibile), e perché non è apparsa individuabile alcuna differenza sostanziale, ai fini del lavoro di Giunta, tra il concetto di controllo e quello di revisione di una scheda.

Senza entrare nel merito del caso in questione (nel quale la Giunta ha ritenuto sussistere il caso particolare in relazione all'esiguo scarto di voti residuo tra ricorrente ed eletto), deve essere notato che la Giunta opera una valutazione ampiamente discrezionale rispetto alla considerazione di ciò che è « caso particolare », in piena conformità alla funzione istituzionale ed organica che le compete nell'ambito parlamentare.

3) Violazione dell'articolo 7 del regolamento interno e del principio del contraddittorio di cui all'articolo 17, secondo comma, del regolamento della Camera.

Nelle memorie si è ricordato che l'articolo 17 del regolamento della Camera stabilisce che nel procedimento davanti alla Giunta

delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio, e si è affermato di conseguenza che gli interessati avrebbero dovuto essere ammessi agli atti istruttori e a ogni atto dei sub-procedimenti che precedono la fase propriamente istruttoria. Si è lamentato anche che nel caso in esame non risultano chiari i criteri adottati per valutare la validità delle schede in sede di revisione, rendendo opinabili, per mancanza di sicuri parametri di riferimento, le determinazioni adottate al riguardo, con effetto sulla loro legittimità.

Su tale questione è intervenuto uno specifico ordine del giorno dell'Assemblea, di cui si dirà in seguito.

6. — *La prima discussione pubblica.*

All'udienza pubblica dell'8 marzo 1995 sono intervenute le parti, assistite dai propri difensori. Il relatore ha svolto la relazione introduttiva sottolineando come al termine della verifica delle schede del Collegio interessato, la situazione elettorale del medesimo sia stata accertata in termini definitivi senza margini di dubbio o di limitata cognizione documentale. Il relatore ha fatto altresì presente che il criterio adottato dal Comitato di verifica nel corso delle operazioni è stato il seguente: validità di tutte le schede aventi apposti più segni nel riquadro purché non emergano elementi di riconoscibilità del voto diversi dalla pluralità di segni apposti. Tale criterio — ha rilevato lo stesso relatore — è stato conseguente e si è uniformato all'indirizzo già condiviso dalla Giunta e confortato da specifiche deliberazioni.

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle parti, che hanno richiamato i motivi delle proprie memorie, la Giunta si è riunita in Camera di Consiglio e ha deliberato l'accoglimento del ricorso e la proposta di annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola con proclamazione del ricorrente Felice Trotta.

7. — *L'esame in Assemblea.*

L'Assemblea, nella seduta del 5 aprile 1995, presa in esame la proposta della Giunta delle elezioni, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevato che nel procedimento relativo al ricorso contro l'elezione del deputato Vendola la Giunta, nella seduta del 18 ottobre 1994, ha deliberato la verifica anche delle schede valide indipendentemente dalla richiesta del ricorrente e dalla proposta del relatore di convalida dell'elezione, in violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento della Giunta e dell' articolo 17, comma 2, del regolamento della Camera;

che il controllo delle schede è stato effettuato senza il contraddittorio delle parti interessate, in violazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Camera;

che non vi è stata da parte della Giunta predeterminazione dei criteri per valutare la validità delle schede e si è poi proceduto considerando valide le schede con una pluralità di segni apposti che invece deve ritenersi, a norma di legge, condizione di nullità del voto anche perché potrebbe rappresentare un fattore di riconoscibilità;

che, indipendentemente dal risultato della verifica operata, la delibera della Giunta non tiene conto dello scorporo tra Collegio uninominale e lista proporzionale, per cui verrebbe a determinarsi un'alterazione dei gruppi parlamentari in via immediata e provvisoria, mentre in via definitiva il calcolo su base nazionale potrebbe portare a diverso risultato;

RINVIA

alla Giunta per le elezioni perché anche, ove sia ritenuto opportuno, previo parere della Giunta per il regolamento, proceda:

a) a garantire, tramite opportune e necessarie procedure, l'estensione del principio del contraddittorio anche alla fase di revisione delle schede valide;

b) alla suddetta revisione definendo criteri di valutazione della validità delle schede rigorosamente aderenti alla previsione della legge elettorale, con particolare riferimento al numero dei segni apponibili sulla scheda.

Grimaldi, Guerra *.

La Giunta ha quindi proceduto al supplemento di istruttoria, sulla base dei seguenti criteri applicativi del principio del contraddittorio, approvati nella seduta del 13 giugno 1995:

1) il relatore, prima della visione delle schede ad opera delle parti procede — sottoscrivendo apposito verbale — alla verifica dello stato delle buste che le contengono;

2) la visione delle schede ad opera delle parti avviene per ogni Collegio entro un termine fissato dalla Giunta di 5 giorni, per le schede bianche, nulle e contestate, e di 15 giorni per le schede valide. Il termine decorre non prima di 5 giorni dopo la comunicazione. La richiesta da parte degli interessati e l'effettuazione di sessioni con il relatore non sospendono i termini;

3) per la visione delle schede valide, le parti possono procedere alla visione delle schede secondo il calendario loro comunicato, con il quale, nei giorni assegnati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, è ripartito il materiale elettorale disponibile per la verifica in relazione a gruppi di sezioni elettorali e a periodi di più giorni;

4) il diritto di prendere visione delle schede può essere esercitato dalle parti solo nei termini fissati e nei periodi indicati nel calendario;

5) le parti possono procedere alla visione delle schede di persona e, congiuntamente o disgiuntamente, a mezzo del proprio difensore;

6) in via transitoria, per i procedimenti di verifica per i quali alla data del 13 giugno 1995, si sia già aperta la fase della discussione pubblica, si pongono a disposizione delle parti le schede elettorali, procedendo ove richiesto, a una o più sessioni con il relatore, il quale rimette le proprie conclusioni alla Giunta in seduta pubblica, ai fini della decisione in camera di consiglio sui criteri di validità delle schede e su quant'altro necessario in merito e in procedendo.

8. — *Il supplemento d'istruttoria.*

Il supplemento d'istruttoria svolto in contraddittorio dal relatore e dalle parti interessate, ha modificato il risultato determinatosi a seguito della prima verifica: il totale dei voti validi del proclamato è risultato pari a 27.039 e quello del ricorrente pari a 27.071, con uno scarto a favore di quest'ultimo di 32 voti.

Le variazioni della posizione elettorale del deputato Vendola e del ricorrente Trotta sono state ottenute a seguito di proposte di nullità e di validità specificamente evidenziate.

Totale esiti numerici secondo la proposta del relatore:

Vendola: — 14;

Trotta: — 27.

Situazione al momento della contestazione:

Trotta: 27.098;

Vendola: 27.053;

+ 45 a favore del ricorrente.

Situazione dopo il supplemento d'istruttoria.

Trotta: 27.071;

Vendola: 27.039;

+ 32 a favore del ricorrente.

9 — *La seconda discussione pubblica.*

All'udienza pubblica del 2 agosto 1995, seguita al supplemento d'istruttoria in contraddittorio, il relatore ha dato conto degli esiti numerici del medesimo, che non hanno modificato, sulla base dei criteri già assunti, il risultato complessivo. Sono quindi intervenute le parti che hanno confermato gli assunti espressi nelle memorie depositate.

La Giunta ha respinto due pregiudiziali inerenti la legittimità della convocazione della Giunta medesima e l'opportunità di investire di tali questioni la Giunta per il regolamento, assumendo, sulla base di quanto rilevato, il pieno rispetto dei termini regolamentari, la corretta applicazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 5 aprile 1995, nonché l'insussistenza di presupposti per attivare la Giunta per il regolamento (sia per la possibilità di dirimere in Giunta le questioni insorte sia per il coinvolgimento di norme del regolamento interno piuttosto che di quello della Camera).

La Giunta si è quindi riunita in Camera di Consiglio alla presenza dei seguenti deputati, presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica: Giuseppe ALBERTINI, Francesco Maria AMORUSO, Maria Anna CALABRETTA MANZARA, Luciano CIOCCHETTI, Carlo CONTI, Antonio DEL PRETE, Benito FALVO, Giacomo GARRA, Tullio GRIMALDI, Francesco LA SAPONARA, Marcello LAZZATI, Antonio MAZZONE, Pietro MILIO, Angelo MUZIO, Magda NEGRI, Alfonso PECORARO SCANIO, Riccardo PERALE, Paolo ROMANI, Alessandro RUBINO, Luigi SARACENI, Ferdinando SCHETTINO, Vincenzo SIMONELLI, Sonia VIALE, Adriana VIGNERI ed Elio VITO.

La Giunta ha quindi adottato il seguente dispositivo:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in Camera di Consiglio,

considerato l'ordine del giorno dell'Assemblea del 5 aprile 1995,

determinati in 27.039 i voti validi del deputato Nicola Vendola e in 27.071 i voti validi del candidato Felice Trotta;

ritenute valide le schede elettorali con più segni apposti nel riquadro purché non evidenzino elementi di riconoscibilità del voto diversi dalla pluralità di segni ovvero elementi di incertezza di espressione della volontà dell'elettore,

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Felice Trotta e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola e, contestualmente, la proclamazione del medesimo per la quota proporzionale della XXI Circoscrizione Puglia nella lista Rifondazione Comunista, quale primo candidato di lista; e di conseguenza l'annullamento dell'elezione del deputato Francesco Voccoli, in quanto terzo candidato della medesima lista, avente diritto a due seggi; nonché la proclamazione per il Collegio uninominale n. 26 della XXI Circoscrizione Puglia del ricorrente Felice Trotta.

Così deciso il 2 agosto 1995, in Roma, in questa sede alle ore 17,50 ».

* * *

La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone quindi l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 2 agosto 1995.

